

Il principio affermato dalla Cassazione sui crediti Ici esteso ad altri tributi locali

Imu, prescrizione differenziata

Termine ordinario solo per sentenze passate in giudicato

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Il credito Ici, ma la stessa regola vale per l'Imu, si prescrive in cinque anni, e non in dieci anni, dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. La prescrizione quinquennale matura se non viene notificata un'intimazione di pagamento o un atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione ordinaria decennale, infatti, si applica solo qualora il credito vantato dall'amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza divenuta definitiva e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 28576 del 29 novembre 2017.

Per i giudici di legittimità, «la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irrettrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale». «Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

In base alla citata norma civilistica, che disciplina l'actio iudicati, i diritti per i quali la legge stabilisce una

Le regole affermate con la sentenza 28576/2017

Il termine di prescrizione della pretesa tributaria divenuta definitiva è decennale se la sua legittimità è stata accertata dal giudice con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, il titolo esecutivo che consente il recupero forzoso del credito, vantato dall'amministrazione pubblica, si fonda sulla sentenza e non su l'atto impositivo

Se, invece, il credito relativo a un'imposta o una tassa deriva da

un accertamento fiscale divenuto definitivo, per mancata impugnazione da parte del contribuente, non è applicabile il termine di prescrizione decennale, ma quello quinquennale fissato dalla legge per il recupero del credito tramite esecuzione forzata. Il termine decennale, in base a quanto disposto dall'articolo 2953 del codice civile, si applica solo se il diritto è stato riconosciuto da una pronuncia divenuta irrevocabile

prescrizione più breve di dieci anni, si prescrivono in dieci anni solo nel caso in cui sia stata emanata una sentenza di condanna passata in giudicato. In caso contrario, occorre fare riferimento al termine prescrizione più breve fissato per il recupero del credito riguardante la specifica entrata. Nel caso in esame l'intimazione di pagamento, successiva alla cartella, era stata notificata oltre il termine quinquennale. La stessa regola vale qualora si fosse trattato dell'ingiunzione, quale atto della riscossione coattiva alternativo al ruolo.

Il recupero dei crediti degli enti locali. Sui termini per l'esperimento delle azioni esecutive riguardanti i tributi locali la giurisprudenza ha assunto una posizione chiara e netta. La Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) ha stabilito che il recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiu-

ti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Dunque le azioni esecutive esperite da

della prescrizione. Il termine quinquennale vale anche per le ganasse fiscali. Infatti, è illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i cinque anni,



Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di cinque anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo

ancorché si tratti di una misura cautelare. Per il giudice d'appello, questo breve termine prescrizione si applica a tutti i tributi e entrate locali che si pagano ad anno o frazione di anno. Trattandosi di una prestazione periodica

va applicata la disposizione contenuta nell'articolo 2948 del codice civile, secondo cui il termine per recuperare il credito si riduce a cinque anni per tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi. E questo principio vale non solo per la tassa rifiuti ma, per i giudici tributari, è applicabile più in generale alle entrate locali che si pagano periodicamente. Per stoppare il termine quinquennale è necessario notificare al debitore un atto interruttivo della prescrizione, che blocchi il suo decorso e lo faccia ripartire da zero. Del resto l'articolo 50, comma 2, del dpr 602/1973 obbliga Equitalia o il concessionario della riscossione, dopo un anno dalla notifica della cartella o dell'ingiunzione, a emanare un'intimazione al debitore prima di avviare le procedure esecutive.

La giurisdizione sugli atti esecutivi. Riguardo al giudice competente a decidere in caso di contestazione degli atti esecutivi, si è espressa la Cassazione con la sentenza 24965/2017. Secondo le sezioni unite della Suprema corte, per l'opposizione agli atti esecutivi riguardanti il mancato pagamento dell'Ici, o di altre imposte e tasse, è competente il giudice tributario se è stata omessa o è invalida la notifica dell'ingiunzione di pagamento emanata dal comune. La competenza a decidere non può essere attribuita al giudice ordinario, come avviene normalmente per tutti gli atti di esecuzione forzata, poiché il contribuente ha inteso impugnare il primo atto, che può essere la cartella di pagamento o l'ingiunzione, con il quale l'ente ha manifestato la volontà di procedere alla riscossione coattiva. In particolare, per le sezioni unite, «l'opposizione agli atti esecutivi che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dalla asserita nullità degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l'opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario». Gli enti locali, oltre alla formale notifica dell'atto, sono poi onerati di provare il fondamento della loro pretesa creditoria, per consentire ai debitori di opporre eventuali contestazioni. Alle amministrazioni pubbliche è imposto di produrre la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza dei loro crediti.

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Imposte dirette

N ACCORDI TRANSATTIVI

Rilevanza reddituale delle somme erogate dalla banca a seguito di pretese risarcitorie (Risoluzione 153/E del 18 dicembre 2017)

Iva

N SPLIT PAYMENT

Acconto Iva (circolare 28/E del 15 dicembre 2017)

Imposta di registro

N AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Acquisto immobile da accorparsi ai due acquistati in precedenza (Risoluzione 154/e del 19 dicembre 2017)

N APPALTO

Contratto di appalto tra comune e associazione di volontariato: imposta di registro e di bollo - esenzione (Risoluzione 158/e del 21 dicembre 2017)

Riscossione

N CONTRIBUTIVO INPS

Istituzione causale contributo Inps



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7

(risoluzione 155/e del 20 dicembre 2017)

Agevolazioni

N IPER AMMORTAMENTO

Determinazione del costo - Perizia giurata (Risoluzione 152/e del 15 dicembre 2017)

Altre notizie di particolare interesse

N CANONE RAI

Dichiarazione di non detenzione del televisore (comunicato stampa 16 dicembre 2017)